



Città di
Lonato del Garda

DELIBERAZIONE N. 43 DEL 14/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **Approvazione tariffe imposta di soggiorno anno 2023**

L'anno **duemilaventitré**, addì **quattordici**, del mese di **marzo**, alle ore **19:30**, nella casa comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	TARDANI ROBERTO	Si	
Vicesindaco	ZILIOLI MONICA	Si	
componente	BIANCHI NICOLA	Si	
componente	CASTELLINI MASSIMO	Si	
componente	SIMONETTI CHRISTIAN		Si
componente	MUSCI MARIANGELA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **1**

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, **SACCHI MAURIZIO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **TARDANI ROBERTO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di **Lonato del Garda**

Deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2023

Oggetto: Approvazione tariffe imposta di soggiorno anno 2023

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 28/01/1998 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13/3 del 30 marzo 1998) e s.m.i.;
- l'articolo 48 "Competenze delle Giunte" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

PREMESSO CHE con il decreto legislativo n. 23 del 14/3/2011 avente per oggetto "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno, con la precisazione che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

PRESO ATTO CHE Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Lonato del Garda;

DATO ATTO CHE il Comune di Lonato del Garda ha deciso di esercitare la facoltà prevista dal succitato art. 4 d.lgs. n. 23/2011 e di istituire quindi l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel proprio territorio, con decorrenza dal 1° aprile 2013: a tal fine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 18/12/2012 è stato approvato il regolamento applicativo;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015 è stata approvata l'articolazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno con decorrenza dal 1 gennaio 2015;
- si ritiene opportuno adeguare le tariffe dell'imposta di soggiorno al fine di determinare un incremento del gettito, destinato a finanziare misure e interventi volti a promuovere manifestazioni o eventi culturali e di promozione del territorio;

VISTO l'art. 6 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che:

- l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo;
- le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO CHE l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, sostituendo l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 3 Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO ALTRESÌ che l'art. 13, comma 15 quater, del D.L. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, comma introdotto dall'art. l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”*;

CONSIDERATO CHE per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, l'imposta stessa dovrà essere determinata secondo criteri di gradualità in proporzione alle caratteristiche e ai servizi offerti dalle strutture ricettive nonché del prezzo, così come previsto e disciplinato dalla vigente legislazione nazionale e regionale;

TENUTO CONTO CHE la misura è definita in rapporto alla classificazione articolata in “stelle” e che, anche per semplicità applicative, evidenzia le caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture ricettive cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti;

DATO ATTO CHE il gettito derivante dall’applicazione della suddetta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici;

RITENUTO PERTANTO di determinare per l’anno 2023, le tariffe dell’imposta di soggiorno per il Comune di Lonato del Garda, come di seguito indicato:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	TARIFFA APPROVATA CON DEL. C.C. n. 16 del 30/04/2015	INCREMENTO	NUOVA TARIFFA
ALBERGHI cinque stelle	Euro 2,00	-	Euro 2,00
ALBERGHI quattro stelle	Euro 1,00	Euro 0,50	Euro 1,50
ALBERGHI tre stelle	Euro 1,00	-	Euro 1,00
ALBERGHI due stelle	Euro 0,50	Euro 0,50	Euro 1,00
ALBERGHI una stella	Euro 0,50	Euro 0,50	Euro 1,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	TARIFFA APPROVATA CON DEL. C.C. n. 16 del 30/04/2015	INCREMENTO	NUOVA TARIFFA
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	Euro 0,50	Euro 0,50	Euro 1,00
Strutture ricettive - residence	Euro 0,50	Euro 0,50	Euro 1,00
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico	Euro 0,50	Euro 0,50	Euro 1,00
Attività ricettive a conduzione familiare - Bed & Breakfast	Euro 0,50	Euro 0,50	Euro 1,00
Esercizi di affittacamere	Euro 0,50	Euro 0,50	Euro 1,00
Case religiose di ospitalità	Euro 0,50	Euro 0,50	Euro 1,00
Foresterie per turisti	Euro 0,50	Euro 0,50	Euro 1,00
Case per ferie	Euro 0,50	Euro 0,50	Euro 1,00
Altre strutture ricettive extralberghiere (es. attività ricettive in residence rurali, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, residenze d’epoca extralberghiere, ecc)	Euro 0,50	Euro 0,50	Euro 1,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO	TARIFFA APPROVATA CON DEL. C.C. n. 16 del 30/04/2015	INCREMENTO	NUOVA TARIFFA
Villaggi turistici e campeggi	Euro 0,40	Euro 0,40	Euro 0,80

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	TARIFFA APPROVATA CON DEL. C.C. n. 16 del 30/04/2015	INCREMENTO	NUOVA TARIFFA
Agriturismi	Euro 0,50	Euro 0,50	Euro 1,00

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017;

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL):

- in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, dal dirigente del Settore dei Servizi Economico Finanziari, Entrate Tributarie, Patrimonio, Servizi alla Persona e Lavori Pubblici, Dott. Davide Boglioni;
- dal Segretario Generale, Dott. Maurizio Sacchi, in ossequio alle disposizioni del vigente Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare, per l'anno 2023, le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Lonato del Garda, come di seguito indicato:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ALBERGHI cinque stelle	Euro 2,00
ALBERGHI quattro stelle	Euro 1,50
ALBERGHI tre stelle	Euro 1,00
ALBERGHI due stelle	Euro 1,00
ALBERGHI una stella	Euro 1,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	Euro 1,00
Strutture ricettive - residence	Euro 1,00
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico	Euro 1,00
Attività ricettive a conduzione familiare - Bed & Breakfast	Euro 1,00
Esercizi di affittacamere	Euro 1,00
Case religiose di ospitalità	Euro 1,00
Foresterie per turisti	Euro 1,00
Case per ferie	Euro 1,00
Altre strutture ricettive extralberghiere (es. attività ricettive in residence rurali, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, residenze d'epoca extralberghiere, ecc)	Euro 1,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Villaggi turistici e campeggi	Euro 0,80

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Agriturismi	Euro 1,00

3. di dare atto che per gli esercizi futuri, in assenza di deliberazione di variazione delle misure di imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono

automaticamente confermate, in attuazione al disposto di cui all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006;

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, come modificato dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15- quater del citato art. 13;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Davide Boglioni, dirigente del Settore dei Servizi Economico Finanziari, Entrate Tributarie, Patrimonio, Servizi alla Persona e Lavori Pubblici, al quale compete l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
7. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di BRESCIA, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line, o in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine, al fine di consentire l'immediata pubblicazione del presente provvedimento sul portale del federalismo fiscale;

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
TARDANI ROBERTO

Il Segretario Generale
SACCHI MAURIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.